

Diritto civile. Dal confronto con le norme di sette Paesi occidentali emerge la rigidità del nostro sistema successorio

In Italia l'eredità più vincolata

La quota disponibile è la meno consistente - Parenti stretti molto tutelati

Angelo Busani
 Vincoli assai stretti in Italia per le disposizioni testamentarie e le donazioni. Mentre avanza la discussione sull'opportunità di modificare, almeno in parte, le regole del Codice civile in materia di successione — soprattutto sulle quote riservate ai parenti più vicini — dal confronto con le legislazioni dei principali Paesi occidentali emerge evidente la notevole rigidità del nostro vigente sistema.

Come si nota con chiarezza dalle schede e dai grafici riportati qui sotto, la riserva di una parte di eredità agli stretti congiunti (la cosiddetta «successione necessaria»)

UN PO' DI CONTI

Se l'interessato lascia il coniuge e due figli la porzione «libera» è solo di 1/4 mentre negli altri Stati è almeno 1/3

ria») non è una prerogativa esclusiva del nostro ordinamento ma ricorre abbastanza invariabilmente nei Paesi di *civil law* (e cioè quelli che traggono origine dal diritto romano).

Tuttavia, confrontando gli esempi pubblicati in questa pagina, si vede chiaramente come — almeno per il caso assai diffuso di un coniuge superstite con due figli — la quota di patrimonio sulla quale è possibile disporre liberamente si riduce in Italia a un solo quarto, a fronte di almeno un terzo previsto nei Paesi più restrittivi.

Se poi il confronto si estende ai Paesi di *common law* (e cioè quelli anglosassoni) il risultato è più che scontato, dato che qui

la possibilità per il testatore di decidere il destino del proprio patrimonio è assai più ampia, salvo in genere il diritto dei familiari di presentare ricorso per il riconoscimento di un importo o valore che verrà stabilito in via equitativa dal giudice.

Lo stesso risultato si raggiunge se il *de cuius* lascia il coniuge in assenza di figli. In Italia il matrimonio garantisce la legittima su metà del patrimonio del defunto (anche in caso di separazione dei coniugi): nei sette Paesi considerati solo l'Irlanda ci raggiunge.

Ciò detto, se è vero che in Italia la legittima è spesso sentita come un intralcio o addirittura un'ingiustizia (e questo quando i rapporti familiari sono deteriorati), è pure vero che la presenza di questo istituto giuridico nella legislazione di tanti altri Paesi fa indubbiamente riflettere sulla opportunità di una sua abolizione, così come è stato proposto con un disegno di legge da qualche mese in Parlamento (si veda l'analisi qui a fianco).




Il legislatore italiano, nel disciplinare questa materia, è stato mosso dall'intento di tutelare determinati soggetti che hanno avuto con il defunto rapporti di intensa familiarità, impedendo che con le disposizioni testamentarie il *de cuius* possa preferire chiunque altro attendendo alle aspettative di questi.

Nel redigere il proprio testamento il *de cuius* è pienamente libero — come abbiamo visto — solamente con riguardo a una quota del suo patrimonio: insomma, la sua volontà di destinare beni ad estranei è pur sempre esprimibile, se pur compressa.

Beninteso, le donazioni e il testamento che ledano i diritti dei legittimari (o eredi necessari)

In Italia

Principali casi di successione necessaria



non sono invalidi o inefficaci: questi atti sono pienamente validi fino al momento in cui l'erede legittimario "dimenticato" o diseredato non agisca in giudizio con la cosiddetta «azione di riduzione» delle donazioni o delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima, al fine di conseguire appunto la quota loro spettante.

Si pensi al caso di un marito vedovo che muoia senza testamento lasciando un'eredità di 150mila euro e che abbia effettuato in vita donazioni di valore 150mila euro in favore di estranei: i due figli suoi unici eredi hanno diritto ad una quota di riserva pari ai due terzi di 300mila euro (e cioè del valore che si ottiene sommando il valore delle donazioni al valore dei beni che il defunto lascia alla sua morte): i 200mila euro dovuti ai figli pertanto saranno composti con i 150mila euro lasciati dal padre alla sua morte e con 50mila euro recuperati impugnando le donazioni effettuate dal padre stesso.

Fino a quell'eventuale impugnazione però (e quindi se nessuna impugnazione viene effettuata) le donazioni restano valide ed efficaci.

Tornando al confronto delle norme del nostro Paese con quelle di altri ordinamenti, si potrebbe ipotizzare (magari l'occasione potrebbe essere quella della discussione parlamentare sui Dico, sempre che mai vi sia) che le norme della legittima siano rese meno rigide (ad esempio, prevedendo che la riserva non oltrepassi la metà del patrimonio) e che siano introdotti alcuni temperamenti, come la possibilità di elaborare contratti durante la vita che non siano contestabili "post mortem".

Il caso concreto

Il cardine

Un principio basilare del nostro ordinamento è quello della tutela del coniuge e dei parenti in linea retta (i discendenti e, in mancanza di questi, gli ascendenti) di un dato soggetto in ordine agli atti dispositivi a titolo gratuito compiuti da quest'ultimo durante la propria vita (cioè mediante donazione o mediante testamento).

Fratelli e sorelle

I fratelli e le sorelle non sono compresi nel novero dei soggetti cui è riservata necessariamente una quota del patrimonio del defunto: quindi, se ad esempio il *de cuius* lascia coniuge, figli, altri discendenti o ascendenti, egli è completamente libero di fare qualsiasi donazione o di redigere un testamento a favore di chi vuole.

Un esempio di come opera la successione necessaria

Assumiamo in 150 il valore del patrimonio che un soggetto lascia alla sua morte (in ipotesi, non c'è testamento e gli eredi sono il coniuge e tre figli) e in 120 il valore dei beni dal medesimo donati (in ipotesi, a uno solo dei due figli predetti).

La «massa fittizia»

Occorre innanzitutto formare la cosiddetta «massa fittizia» (150 + 120 = 270), stabilire poi quanto di essa è riservato a ciascuno dei legittimari (nel nostro caso: tre dodicesimi alla

moglie, sei dodicesimi ai figli, da suddividere in parti uguali; i restanti tre dodicesimi costituiscono la «quota disponibile») e infine verificare se ciascuno degli interessati ha ricevuto quanto gli spetta.

Gli importi spettanti

Nel nostro esempio, spettano i seguenti valori: a) alla moglie 67,5 (ma nell'eredità ella ne trova solo 37,5); b) a ciascun figlio 45 (ma in eredità ce ne sono solo 25 per ciascuno); mentre la "disponibile" è di (270 - 67,5 - 45 - 45 - 45) = 67,5.

L'«azione di riduzione»

C'è però un figlio che appunto ha ricevuto una donazione di 120: ebbene, gli altri legittimari possono chiedere a costi di "ridurre" (di qui il termine «azione di riduzione») la propria donazione di quel tanto che occorre perché le quote degli altri legittimari siano del valore loro spettante.

Pertanto, il figlio donatario conseguirà la disponibile (67,5) e la legittima (45), entrambe a valere sulla donazione ricevuta (67,4 + 45 = 112,5 - 120 = -7,5) mentre la moglie e i due figli non donatari preleveranno quanto loro dovuto (67,5 la moglie, 45 ciascun figlio = 157,5) in parte dal *relictum* (150) e in parte dalla riduzione della donazione (appunto per 7,5).



ANALISI

Sulla legittima è tempo per i correttivi

di Emanuele Lucchini Guastalla *

Le norme sulla successione necessaria costituiscono una forte limitazione alla libertà di disporre del proprio patrimonio sia per mezzo del testamento sia attraverso liberalità compiute nel corso della vita. Tradizionalmente il fondamento della successione necessaria viene individuato in esigenze di solidarietà e di tutela della famiglia o del singolo individuo che ne faccia parte: ma questa concezione, soprattutto in tempi recenti, è stata oggetto di ripensamenti e critiche più o meno vivaci.

La presenza dei due tradizionali "baluardi" del diritto successorio (il divieto dei patti successorii e la successione necessaria) rendono troppo rigido il nostro sistema, spesso con rilevanti ripercussioni negative anche sul piano socio-economico: basta pensare alle difficoltà che si devono affrontare per garantire un trasferimento generazionale "sicuro" della ricchezza d'impresa.

Se si considera che, oltre a quello italiano, molti altri ordinamenti prevedono, sebbene con un'intensità piuttosto variabile, un sistema di protezione dei congiunti più prossimi al *de cuius*, non sembra che per garantire un sistema successorio più moderno e aderente alle nuove esigenze economico-sociali si debba necessariamente optare per l'attuale eliminazione della successione necessaria.

PROVOCAZIONI

Un Ddl già presentato vorrebbe abolire l'istituto ma è invece opportuno studiare un ammorbidimento

Il legislatore si è fatto carico del problema, tanto che, con la recente introduzione del patto di famiglia, ha eliminato, seppure in termini relativi, le tutele ritenute previste a favore dei legittimari. Il patto di famiglia, tuttavia, non è apparso in grado di risolvere ogni problema in modo da garantire in ogni caso una trasmissione generazionale della ricchezza familiare priva di incognite.

Da un lato, infatti, per la sua stipulazione è sempre necessario il consenso di tutti i legittimari, elemento non certo scontato se solo si considerano le gelosie, rivalità o invidie che possono caratterizzare il rapporto tra i discendenti dell'imprenditore. Dall'altro lato, nella più che probabile ipotesi in cui l'assegnatario dell'azienda di famiglia non disponga autonomamente di capitali sufficienti a soddisfare gli altri legittimari non assegnatari (e nell'azienda o nella società oggetto della cessione non siano presenti risorse in grado di assolvere a questa esigenza), l'operazione di trasmissione generazionale sarebbe subordinata alla sussistenza di un'elevata capacità di indebitamento dell'impresa stessa.

Probabilmente anche per questa ragione nel settembre dello scorso anno è stato presentato un disegno di legge (S. 1043), che prevede la totale eliminazione della successione necessaria dal nostro ordinamento, compresa la recente disciplina in tema di patto di famiglia. Questo Ddl è sicuramente molto radicale; forse troppo. Infatti, da un lato genera qualche perplessità un sistema che obbliga il *de cuius* a lasciare una rilevante quota del proprio patrimonio ad esempio a un figlio che non

vede e non sente da anni e con il quale non ha più alcun rapporto affettivo. Nel contempo, tuttavia, non convince neppure un ordinamento che permetta a un attempato padre di famiglia che — sempre ad esempio — si sia invaghito di una donna molto più giovane di indicarla quale sua unica erede, lasciando senza neppure un centesimo i figli (magari non ancora economicamente indipendenti) e una moglie casalinga, che per decenni abbia accudito la famiglia tutta. Se si considera che, oltre a quello italiano, molti altri ordinamenti prevedono, sebbene con un'intensità piuttosto variabile, un sistema di protezione dei congiunti più prossimi al *de cuius*, non sembra che per garantire un sistema successorio più moderno e aderente alle nuove esigenze economico-sociali si debba necessariamente optare per l'attuale eliminazione della successione necessaria.

Non c'è dubbio, tuttavia, che la misura delle quote di legittima debba essere molto ridimensionata, così come appare non del tutto irragionevole pensare all'introduzione di ulteriori "correttivi", come, ad esempio, quello di subordinare il diritto alla quota di legittima alla concreta persistenza di un vincolo affettivo, negando così qualsiasi diritto al figlio che abbia abbandonato il genitore nei momenti più critici; o ancora, con riferimento alla tutela del coniuge, quello di modulare la quota di legittima in relazione alla durata del vincolo matrimoniale. Le opzioni, se si pensa a una riforma della successione necessaria, sono numerose e tutte degne di attenta considerazione.

Se la radicale eliminazione di ogni forma di tutela dei più stretti congiunti del *de cuius* appare un passo eccessivo, non possono esservi dubbi sulla necessità — ormai sempre più urgente — di un fortissimo ripensamento dell'attuale disciplina della successione necessaria.

Oggi in Bocconi


Milano, ore 9.30
 La preservazione del valore dell'impresa nella trasmissione familiare della ricchezza e l'esplorazione di forme alternative a quelle tradizionali della successione *mortis causa* richiamano sempre più spesso l'attenzione della dottrina e del legislatore. Dopo il varo dei patti di famiglia è stato depositato un Ddl che vuole abolire la successione necessaria. È solo una proposta insensata, o si tratta dell'epilogo di una crisi della famiglia che viene da lontano? La riflessione di studiosi del diritto, dell'economia e della sociologia della famiglia oggi in Bocconi, a partire dalle 9,30, nel convegno «Abolizione della successione necessaria. Crepuscolo della famiglia?».

LE REGOLE ALL'ESTERO

Austria

In Austria, la materia è disciplinata negli articoli 531-824 del Codice civile. Vengono in particolare riconosciute tre forme di successione: testamentaria, per contratto ereditario e legale. I contratti ereditari, in forma di atto notarile, possono essere stipulati solo tra coniugi non divorziati e possono interessare solo i tre quarti del patrimonio del *de cuius*. Il coniuge, i figli e gli ascendenti del *de cuius* hanno diritto a una quota *ex lege* (in valore) del patrimonio del medesimo (*Pflichtteil*), che può essere disattesa solo nel caso in cui il beneficiario venga diseredato per gravi motivi. A ciascun figlio e al coniuge viene riconosciuta una quota di legittima pari alla metà di quella che sarebbe allo stesso spettata in caso di successione *ab intestato*; agli ascendenti spetta una quota pari a un terzo di ciò che sarebbe loro spettato in caso di successione *ab intestato*. Nel caso in cui quanto corrisposto agli eredi


disposizioni liberali compiute sia per atto *inter vivos* sia per testamento non possono eccedere la metà del patrimonio del disponente se alla sua morte lascia solo un figlio; un terzo, se ne lascia due; un quarto se ne lascia tre o più (articolo 913 del Code civil). In mancanza di figli, le liberalità compiute non potranno eccedere i tre quarti del patrimonio del *de cuius*.



cuius, qualora gli sopravviva il coniuge, purché non divorziato (articolo 914-1). In mancanza di figli e del coniuge superstite non divorziato, le liberalità potranno avere a oggetto l'intero patrimonio del disponente (articolo 917).

Germania

In Germania il coniuge e i discendenti (o, in difetto di questi ultimi, i genitori) possono essere diseredati dal *de cuius*, ma conservano il diritto a una somma di denaro (*Pflichtteil*). Il *Pflichtteil*, oltre a spettare al coniuge e ai discendenti (o, in alternativa, ai genitori) spetta anche al «convivente registrato» così come previsto dal § 2309 BGB. In assenza di registrazione, come ad esempio in caso di mera convivenza *more uxorio*, non



Le quote aumentano in funzione del regime patrimoniale della famiglia

possono trovare applicazione le disposizioni del *Lebenspartnerschaftsgesetz* del 16 febbraio 2001 che estendono, appunto, al convivente registrato alcune previsioni originariamente dettate per il coniuge. L'ammontare del *Pflichtteil* è pari

alla metà della quota che sarebbe spettata in caso di successione legittima (§ 2303 e ss. BGB) e al suo pagamento sono obbligati in via solidale tutti gli eredi. Coloro che ne hanno diritto sono dispensati dai compiti di amministrazione dell'eredità e sono equiparati ai creditori del *de cuius*.

Inghilterra

In Inghilterra vige un sistema chiamato *Testator's Family Maintenance* (delineato dall'Inheritance Act del 1975): il coniuge, il convivente *more uxorio* e le altre persone (anche se non legate da vincoli di parentela o affinità) che alla morte del *de cuius* erano da lui totalmente o parzialmente dipendenti (i cosiddetti *dependents*) possono agire in giudizio al fine di ottenere una *reasonable provision* (un importo a carico del patrimonio ereditario) quando il testatore li abbia pretermessi o non sufficientemente considerati nel

testamento; la stessa tutela è concessa quando dall'applicazione combinata delle regole per la successione *ab intestato* e delle disposizioni testamentarie i bisogni dei *dependents* non siano adeguatamente soddisfatti. Il grado di tutela dipende dalla discrezionalità del giudice, che può decidere sia la misura sia le modalità di corresponsione della *reasonable provision*. In particolare, il provvedimento giudiziale potrà anche modificare o porre nel nulla il contenuto di accordi prematrimoniali stipulati tra il *de cuius* e il coniuge superstite. Inoltre, qualora si provi che una donazione compiuta nei sei anni precedenti la morte dell'interessato ha avuto il solo scopo di defraudare uno dei *dependents*, la Corte potrà ingiungere al donatario di corrispondere una somma di denaro o un altro bene, tenuto conto delle condizioni personali ed



economiche in cui versò il donatario, nonché dei rapporti personali che lo legavano al *de cuius*.


Spagna

In Spagna il coniuge e i discendenti (o, in mancanza di questi ultimi, gli ascendenti) sono *herederos forzosos* (articolo 807 del Código civil), che possono

esercitare l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive. Nel caso in cui *herederos forzosos* siano i discendenti la massa ereditaria è divisa in *legittima* (all'interno della quale si può individuare una parte definita *mejora*) e *tercio de libre disposición*. In questa ipotesi il *de cuius* può, dunque, disporre liberamente solo di un terzo del proprio patrimonio; i restanti due terzi spettano necessariamente ai discendenti: un terzo secondo le quote prestabilite dalla legge, mentre l'ultimo terzo (la *mejora*) il *de cuius* può ripartirlo tra i discendenti come meglio crede. Quando, invece, in mancanza di discendenti, gli *herederos forzosos* siano gli ascendenti, a loro spetta la metà del patrimonio del *de cuius* o, nel caso in cui concorrano con il coniuge, un terzo. Nel caso in cui il coniuge concorra con i discendenti


Irlanda

In Irlanda la fattispecie è disciplinata dal Succession Act del 1965. In particolare, al coniuge superstite e ai figli viene



riconosciuto un *legal right* su una quota del patrimonio del *de cuius*. La quota spettante al coniuge è pari alla metà del patrimonio del *de cuius* qualora non vi siano figli; a un terzo in caso contrario (articolo 111). Il *legal right* attribuito al coniuge può costituire oggetto di rinuncia preventiva. L'atto di rinuncia può essere incluso in un accordo prematrimoniale, da stipularsi in forma scritta, ovvero può consistere in una dichiarazione scritta del coniuge, successiva alla celebrazione del matrimonio, purché resa nel corso della vita del congiunto (articolo 113). Su ricorso degli aventi diritto o dei loro rappresentanti, il giudice competente, qualora ritenga che il *de cuius* non abbia adottato opportune disposizioni nei confronti dei figli, può disporre che una parte del patrimonio del defunto venga loro attribuita, nella misura reputata equa dal giudice medesimo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto. Ciò, tuttavia, a condizione che il provvedimento non pregiudichi il *legal right* del coniuge superstite oppure, se costui è il padre o la madre del ricorrente, che non pregiudichi le attribuzioni spettanti al coniuge superstite in base alle regole sulla successione *ab intestato* (articolo 117).

non c'è una vera quota riservata. Al coniuge, al convivente *more uxorio*, ai figli e alle persone totalmente o parzialmente dipendenti spetta un importo «ragionevole» a carico dell'eredità




economiche in cui versò il donatario, nonché dei rapporti personali che lo legavano al *de cuius*.

Stati Uniti

Negli Stati Uniti la legislazione in materia successoria è di competenza dei singoli Stati. A eccezione della Louisiana (si veda oltre), gli altri Stati ammettono la possibilità di diseredare i discendenti. Il coniuge gode, invece, di maggiore tutela, ma vi sono sensibili differenze tra gli Stati che adottano come regime patrimoniale della famiglia la comunione dei beni e quelli che adottano un regime diverso. Nei primi non vi è successione necessaria del coniuge, mentre nei secondi — a eccezione della Georgia — vige il sistema della *elective share* (articolo II, 2-201-2-214 dello Uniform Probate Code)

per cui il coniuge può scegliere tra la previsione contenuta a suo favore nel testamento e una frazione del patrimonio del *de cuius* la cui misura dipende dalla durata del matrimonio. A tutela del coniuge superstite, l'articolo II, § 2-202 UCP individua il *reclaimable estate*, comprensivo di una serie di atti di disposizione tra cui figurano anche le donazioni *inter vivos* compiute nei due anni precedenti la morte del *de cuius*, se il beneficio ricevuto dal donatario è superiore a 10mila dollari (UCP § 2-202 (b) n.4). Per la ricostituzione della quota, la responsabilità verrà ripartita tra tutti i beneficiari degli atti di disposizione rientranti nel cosiddetto *reclaimable estate*, in proporzione al beneficio ricevuto (UCP § 2-207 (c)-(d)). Nel 1995 la Louisiana ha approvato un emendamento alla Costituzione per effetto del quale è stata abolita la tradizionale figura della cosiddetta *forced heirship*. Il medesimo emendamento, tuttavia, demandava al legislatore ordinario il compito di disciplinare in maniera compiuta e organica l'unico caso superstite di *forced heirship*, oggi contenuto nell'articolo 1493 del Louisiana Civil Code. Attualmente, dunque, la legislazione della Louisiana riconosce un diritto a ricevere una quota del patrimonio del *de cuius* in favore dei figli di età uguale o inferiore a 23 anni e di quelli



* Su questo terzo spetta l'usufrutto al coniuge


ha diritto all'usufrutto sulla quota (pari a un terzo) del patrimonio destinato a *mejora*; nel concorso con gli ascendenti, invece, il coniuge ha diritto all'usufrutto su metà del patrimonio ereditario. Nel caso manchino sia discendenti sia ascendenti, il coniuge ha diritto all'usufrutto sui due terzi dell'eredità.

Stati Uniti

Negli Stati Uniti la legislazione in materia successoria è di competenza dei singoli Stati. A eccezione della Louisiana (si veda oltre), gli altri Stati ammettono la possibilità di diseredare i discendenti. Il coniuge gode, invece, di maggiore tutela, ma vi sono sensibili differenze tra gli Stati che adottano come regime patrimoniale della famiglia la comunione dei beni e quelli che adottano un regime diverso. Nei primi non vi è successione necessaria del coniuge, mentre nei secondi — a eccezione della Georgia — vige il sistema della *elective share* (articolo II, 2-201-2-214 dello Uniform Probate Code)

portatori di handicap fisico o psichico, a prescindere dalla loro età. La legittima è pari a un quarto del patrimonio del *de cuius* nel caso di *forced heir* unico, mentre se sono due o più, la quota è pari alla metà (articolo 1495 del Louisiana Civil Code). Nel caso di donazione *inter vivos* che pregiudichi la legittima la donazione non è considerata nulla, ma potrà essere ridotta al fine di ricostituire la quota di legittima stabilita dalla legge (articolo 1503).


per cui il coniuge può scegliere tra la previsione contenuta a suo favore nel testamento e una frazione del patrimonio del *de cuius* la cui misura dipende dalla durata del matrimonio. A tutela del coniuge superstite, l'articolo II, § 2-202 UCP individua il *reclaimable estate*, comprensivo di una serie di atti di disposizione tra cui figurano anche le donazioni *inter vivos* compiute nei due anni precedenti la morte del *de cuius*, se il beneficio ricevuto dal donatario è superiore a 10mila dollari (UCP § 2-202 (b) n.4). Per la ricostituzione della quota, la responsabilità verrà ripartita tra tutti i beneficiari degli atti di disposizione rientranti nel cosiddetto *reclaimable estate*, in proporzione al beneficio ricevuto (UCP § 2-207 (c)-(d)). Nel 1995 la Louisiana ha approvato un emendamento alla Costituzione per effetto del quale è stata abolita la tradizionale figura della cosiddetta *forced heirship*. Il medesimo emendamento, tuttavia, demandava al legislatore ordinario il compito di disciplinare in maniera compiuta e organica l'unico caso superstite di *forced heirship*, oggi contenuto nell'articolo 1493 del Louisiana Civil Code. Attualmente, dunque, la legislazione della Louisiana riconosce un diritto a ricevere una quota del patrimonio del *de cuius* in favore dei figli di età uguale o inferiore a 23 anni e di quelli



* Su questo terzo spetta l'usufrutto al coniuge

ha diritto all'usufrutto sulla quota (pari a un terzo) del patrimonio destinato a *mejora*; nel concorso con gli ascendenti, invece, il coniuge ha diritto all'usufrutto su metà del patrimonio ereditario. Nel caso manchino sia discendenti sia ascendenti, il coniuge ha diritto all'usufrutto sui due terzi dell'eredità.

* Su questo terzo spetta l'usufrutto al coniuge



(* Sole se minori di 23 anni o con handicap fisico o psichico)

portatori di handicap fisico o psichico, a prescindere dalla loro età. La legittima è pari a un quarto del patrimonio del *de cuius* nel caso di *forced heir* unico, mentre se sono due o più, la quota è pari alla metà (articolo 1495 del Louisiana Civil Code). Nel caso di donazione *inter vivos* che pregiudichi la legittima la donazione non è considerata nulla, ma potrà essere ridotta al fine di ricostituire la quota di legittima stabilita dalla legge (articolo 1503).

Scheda a cura di Emanuele Lucchini Guastalla